

Traduzione¹

Accordo addizionale concernente l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Concluso a Ginevra il 7 settembre 1956

Approvato dall'Assemblea federale il 17 giugno 1964²

Istrumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 28 luglio 1964

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1964

(Stato 4 aprile 2017)

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente Accordo,

considerando che la libertà è un diritto che ogni essere umano acquista alla nascita;
coscienti che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nella Carta³ la fede nella dignità e nel valore della persona umana;

considerando che la dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, proclamata dall'Assemblea generale un ideale da conseguirsi da ogni popolo e nazione, stabilisce che nessuno può essere tenuto in schiavitù e che la schiavitù e la tratta degli schiavi sono vietati in qualunque forma;

riconoscendo che dopo la conclusione della Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926⁴ concernente la schiavitù, intesa ad abolire la schiavitù e la tratta degli schiavi, sono stati compiuti nuovi progressi su questo cammino;

tenendo conto della convenzione del 1930⁵ sul lavoro forzato e di quanto la Organizzazione internazionale del Lavoro ha fatto successivamente circa il lavoro forzato obbligatorio;

riscontrato per altro che la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non sono ancora rimosse in ogni regione del mondo;

avendo quindi risolto doversi aggiungere alla Convenzione del 1926, tuttora in vigore, un accordo addizionale destinato ad accrescere gli sforzi nazionali, non meno che internazionali, per abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi e le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù,

hanno convenuto quanto segue:

RU **1965** 138; FF **1963** 1953

¹ Dal testo originale francese.

² RU **1965** 137

³ RS **0.120**

⁴ RS **0.311.37**

⁵ RS **0.822.713.9**

Parte 1

Istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù

Art. 1

Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926, concernente la schiavitù:

- a. la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata oppure la loro natura non sia definita;
- b. la servitù della gleba, ossia la condizione di chiunque sia tenuto dalla legge, dall'uso o da un accordo a vivere e lavorare su terra altrui e a fornire a tale persona, con o senza compenso, determinati servizi senza poter mutare il proprio stato;
- c. ogni istituzione o pratica secondo la quale:
 - (i) una donna, cui non spetti il diritto di sottrarsene, sia promessa o data in matrimonio mediante compenso in denaro o in natura, fornito ai suoi genitori, al suo tutore, alla sua famiglia o a qualsiasi altra persona o altro gruppo di persone;
 - (ii) il marito di una donna, la famiglia o il clan dello stesso abbiano il diritto di cederla a un terzo mediante compenso o altrimenti;
 - (iii) la moglie, morto il marito, sia trasmissibile per successione a un'altra persona;
- d. ogni istituzione o pratica secondo la quale un fanciullo o un adolescente minore di diciotto anni sia, dai genitori o da uno di essi o dal tutore, consegnato a un terzo, con o senza pagamento, perché ne adoperi la persona o il lavoro.

Art. 2

Allo scopo di mettere fine alle istituzioni e pratiche di cui all'articolo 1, lettera c, gli Stati partecipanti si obbligano a stabilire, ove occorra, un'età minima adeguata per il matrimonio, a promuovere l'impiego d'una procedura che permetta all'uno e all'altro dei futuri coniugi la libera espressione del loro consenso al matrimonio davanti a un'autorità civile o religiosa competente, e a promuovere la registrazione dei matrimoni.

Parte II

Tratta degli schiavi

Art. 3

1. Il trasporto o il tentativo di trasporto di schiavi da un paese a un altro, qualunque sia il mezzo, o la complicità in tali atti costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all'Accordo e le persone riconosciute colpevoli della stessa saranno suscettivi di pene molto rigorose.
2. a. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace per impedire che le navi e gli aeromobili autorizzati a battere la loro bandiera trasportino schiavi e per punire le persone colpevoli di tali atti o colpevoli di impiegare a tale scopo la bandiera nazionale.
- b. Gli Stati partecipanti prenderanno ogni misura efficace ad assicurare che i loro porti, aerodromi e coste non siano impiegati per il trasporto di schiavi.
3. Gli Stati partecipanti all'Accordo si scambieranno informazioni allo scopo d'assicurare il coordinamento pratico dei provvedimenti da essi presi nella lotta contro la tratta degli schiavi e s'informeranno scambievolmente di ogni caso di tratta degli schiavi e di ogni tentativo d'infrazione di questo genere di cui abbiano conoscenza.

Art. 4

Ogni schiavo che si rifugi a bordo d'una nave d'uno Stato partecipante al presente Accordo sarà libero *ipso facto*.

Parte III

Schiavitù e istituzioni pratiche analoghe alla schiavitù

Art. 5

In un paese dove la schiavitù o le istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù non siano affatto abolite o tralasciate, la mutilazione, la stigmatizzazione o altra marcatura di persona schiava o di condizione servile, per indicarne la condizione, infliggerle un castigo e per qualsiasi altro motivo, oppure la complicità in tali atti, costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti all'Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena.

Art. 6

1. L'inschiavimento o l'istigazione d'una persona ad alienare la propria libertà, o quella di persona a lei subordinata, affinché si faccia schiava, costituirà un'infrazione penale della legge degli Stati partecipanti al presente Accordo e le persone riconosciute colpevoli saranno suscettive di pena; ciò varrà parimente per la partecipazione a un'intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

2. Salve restando le disposizioni di cui al capoverso introduttivo dell'articolo 1, le disposizioni del numero 1 del presente articolo s'applicheranno parimente all'istigazione d'una persona a mettersi, o a mettere una persona a lei subordinata, in condizione servile risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1; ciò varrà parimente per la partecipazione a una intesa a tale scopo, il tentativo e la complicità.

Parte IV Definizioni

Art. 7

Ai fini del presente Accordo:

- a. La «schiavitù» come è definita nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o taluni di essi, e lo «schiavo» è l'individuo che ha tale stato o condizione;
- b. la «persona di condizione servile» è quella posta nello stato o nella condizione risultante da un'istituzione o pratica menzionata nell'articolo 1 del presente Accordo;
- c. la «tratta degli schiavi» designa e comprende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di persona per inschiavirla; ogni atto d'acquisto d'uno schiavo per venderlo o barattarlo; ogni atto di cessione mediante vendita o baratto d'una persona acquistata per venderla o barattarla e, in generale, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi, qualunque sia il mezzo impiegato per il trasporto.

Parte V Cooperazione fra gli Stati partecipanti e comunicazione di informazioni

Art. 8

1. Gli Stati partecipanti all'Accordo si obbligano a prestarsi vicendevole aiuto e a cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'applicazione delle disposizioni che precedono.
2. Le parti si obbligano a comunicare al Segretario generale delle Nazioni Unite la copia di ogni legge, regolamento e risoluzione amministrativa dati o messi in vigore per attuare le disposizioni del presente Accordo.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite comunicherà alle parti e al Consiglio economico e sociale le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 2, come elemento di documentazione per ogni dibattito cui il consiglio procederà allo scopo di fare nuove raccomandazioni intese ad abolire la schiavitù, la tratta degli schiavi o le istituzioni e pratiche considerate nell'Accordo.

Parte VI

Disposizioni finali

Art. 9

Al presente Accordo non è ammessa alcuna riserva.

Art. 10

Ogni controversia fra gli Stati partecipanti all'Accordo relativa alla interpretazione o all'applicazione dello stesso, che non sia composta mediante negoziato, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti in conflitto, alla Corte internazionale di Giustizia, salvo che esse non stabiliscano un altro mezzo di composizione.

Art. 11

1. Il presente Accordo sarà aperto, fino al 1° luglio 1957, alla firma di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata. Esso sarà sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

2. Dopo il 1° luglio 1957, l'Accordo sarà aperto all'adesione di ogni Stato Membro delle Nazioni Unite o d'una istituzione specializzata, oppure di ogni altro Stato che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite inviti ad aderirvi. La adesione avverrà mediante il deposito d'uno strumento formale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati firmatari e aderenti.

Art. 12

1. Il presente Accordo si applicherà a tutti i territori non autonomi, sotto tutela, coloniali e altri territori non metropolitani che uno Stato partecipante rappresenti nell'ambito internazionale; la parte interessata dovrà, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2, dichiarare, al momento della firma, della ratificazione o dell'adesione all'Accordo, il o i territori non metropolitani cui esso s'applicherà *ipso facto* per effetto della firma, ratificazione o adesione.

2. Ove in virtù delle leggi o pratiche costituzionali della parte o del territorio non metropolitano occorra un precedente consenso di questo, la parte s'adopererà per ottenere, nel termine di dodici mesi dal giorno dalla sua firma, il consenso necessario del territorio non metropolitano e, ottenuto che l'abbia, lo notificherà al Segretario generale. L'Accordo s'applicherà al territorio o ai territori designati nella notificazione, dal giorno in cui il Segretario generale l'avrà ricevuta.

3. Decorsi i dodici mesi menzionati nel paragrafo precedente, le parti interessate informeranno il Segretario generale sui risultati delle consultazioni con i territori non metropolitani di cui curano le relazioni internazionali, i quali non abbiano consentito all'applicazione del presente Accordo.

Art. 13

1. L'Accordo entrerà in vigore il giorno in cui due Stati ne saranno divenuti parte.
2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ogni Stato e territorio, il giorno del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione dello Stato stesso o della notificazione d'applicazione a tale territorio.

Art. 14

1. L'applicazione del presente Accordo sarà ripartita in periodi consecutivi di tre anni, di cui il primo comincerà il giorno dell'entrata in vigore dello stesso conformemente all'articolo 13 paragrafo 1.
2. Ogni Stato partecipante potrà disdire il presente Accordo almeno sei mesi prima del decorso di ciascun periodo triennale, mediante notificazione al Segretario generale. Questo informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre parti.
3. La disdetta avrà effetto al termine del periodo triennale in corso.
4. Se, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, il presente Accordo sarà reso applicabile a un territorio non metropolitano di una parte, questa potrà, con il consenso dello stesso, notificare successivamente e in ogni momento, al Segretario generale delle Nazioni Unite, che l'Accordo è disdetto per quel territorio. La disdetta avrà effetto un anno dopo il giorno in cui la notificazione sarà giunta al Segretario generale, che informerà della stessa e del giorno in cui l'ha ricevuta le altre parti.

Art. 15

Il presente Accordo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato nell'archivio della Segreteria delle Nazioni Unite. Il Segretario generale ne stenderà delle copie certificate conformi per comunicarle agli Stati partecipanti all'Accordo e a ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo nei giorni indicati accanto alle loro firme.

Fatto nell'Ufficio europeo delle Nazioni Unite, a Ginevra, il sette settembre mille-novecentocinquantesi.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 4 aprile 2017⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	16 novembre	1966 A	16 novembre	1966
Albania	6 novembre	1958 A	6 novembre	1958
Algeria	31 ottobre	1963 A	31 ottobre	1963
Antigua e Barbuda	25 ottobre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	5 luglio	1973 A	5 luglio	1973
Argentina	13 agosto	1964 A	13 agosto	1964
Australia	6 gennaio	1958	6 gennaio	1958
Tutti i territori non autonomi, sotto tutela ed altri territori non metropolitani che l'Australia rappresenta sul piano interna- zionale	6 gennaio	1958	6 gennaio	1958
Austria	7 ottobre	1963 A	7 ottobre	1963
Azerbaijan	16 agosto	1996 A	16 agosto	1996
Bahamas	10 giugno	1976 S	10 luglio	1973
Bahrein*	27 marzo	1990 A	27 marzo	1990
Bangladesh	5 febbraio	1985 A	5 febbraio	1985
Barbados	9 agosto	1972 S	30 novembre	1966
Belarus	5 giugno	1957	5 giugno	1957
Belgio	13 dicembre	1962	13 dicembre	1962
Bolivia	6 ottobre	1983 A	6 ottobre	1983
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Brasile	6 gennaio	1966 A	6 gennaio	1966
Bulgaria	21 agosto	1958	21 agosto	1958
Cambogia	12 giugno	1957 A	12 giugno	1957
Camerun	27 giugno	1984 A	27 giugno	1984
Canada	10 gennaio	1963	10 gennaio	1963
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Cile	20 giugno	1995 A	20 giugno	1995
Cina				
Hong Kong ^a	10 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao ^b	13 dicembre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	11 maggio	1962 S	16 agosto	1960
Congo (Brazzaville)	25 agosto	1977 A	25 agosto	1977
Congo (Kinshasa)	28 febbraio	1975 A	28 febbraio	1975
Côte d'Ivoire	10 dicembre	1970 A	10 dicembre	1970

⁶ RU 1972 654, 1980 221, 1982 1307, 1984 224, 1986 321, 1987 798, 1991 944, 2005 1147, 2008 3745 e 2017 2481.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	21 agosto	1963	21 agosto	1963
Danimarca	24 aprile	1958	24 aprile	1958
Dominica	17 agosto	1994 S	3 novembre	1978
Dominicana, Repubblica	31 ottobre	1962 A	31 ottobre	1962
Ecuador	29 marzo	1960 A	29 marzo	1960
Emirati Arabi Uniti	17 aprile	1958 A	17 aprile	1958
Etiopia	21 gennaio	1969 A	21 gennaio	1969
Figi	12 giugno	1972 S	10 ottobre	1970
Filippine	17 novembre	1964 A	17 novembre	1964
Finlandia	1° aprile	1959 A	1° aprile	1959
Francia	26 maggio	1964	26 maggio	1964
Tutti i territori della Repubblica francese	26 maggio	1964	26 maggio	1964
Germania	14 gennaio	1959	14 gennaio	1959
Ghana	3 maggio	1963 A	3 maggio	1963
Giamaica	30 luglio	1964 S	6 agosto	1962
Gibuti	21 marzo	1979 A	21 marzo	1979
Giordania	27 settembre	1957 A	27 settembre	1957
Grecia	13 dicembre	1972	13 dicembre	1972
Guatemala	11 novembre	1983	11 novembre	1983
Guinea	14 marzo	1977 A	14 marzo	1977
Haiti	12 febbraio	1958	12 febbraio	1958
India	23 giugno	1960	23 giugno	1960
Iran	30 dicembre	1959 A	30 dicembre	1959
Iraq	30 settembre	1963	30 settembre	1963
Irlanda	18 settembre	1961 A	18 settembre	1961
Islanda	17 novembre	1965 A	17 novembre	1965
Israele	23 ottobre	1957	23 ottobre	1957
Italia	12 febbraio	1958	12 febbraio	1958
Kazakistan	1° maggio	2008 A	1° maggio	2008
Kirghizistan	5 settembre	1997 A	5 settembre	1997
Kuwait	18 gennaio	1963 A	18 gennaio	1963
Laos	9 settembre	1957 A	9 settembre	1957
Lesotho	4 novembre	1974 S	4 ottobre	1966
Lettonia	14 aprile	1992 A	14 aprile	1992
Libia	16 maggio	1989 A	16 maggio	1989
Lussemburgo	1° maggio	1967	1° maggio	1967
Macedonia	18 gennaio	1994 S	17 novembre	1991
Madagascar	29 febbraio	1972 A	29 febbraio	1972
Malawi	2 agosto	1965 A	2 agosto	1965
Malaysia	18 novembre	1957 A	18 novembre	1957
Mali	2 febbraio	1973 A	2 febbraio	1973
Malta	3 gennaio	1966 S	21 settembre	1964

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Marocco	11 maggio	1959 A	11 maggio	1959
Mauritania	6 giugno	1986 A	6 giugno	1986
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico	30 giugno	1959	30 giugno	1959
Mongolia	20 dicembre	1968 A	20 dicembre	1968
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Nepal	7 gennaio	1963 A	7 gennaio	1963
Nicaragua	14 gennaio	1986 A	14 gennaio	1986
Niger	22 luglio	1963 A	22 luglio	1963
Nigeria	26 giugno	1961 S	1° ottobre	1960
Norvegia	3 maggio	1960	3 maggio	1960
Nuova Zelanda	26 aprile	1962 A	26 aprile	1962
Isole Cook	26 aprile	1962	26 aprile	1962
Niue	26 aprile	1962	26 aprile	1962
Tokelau	26 aprile	1962	26 aprile	1962
Paesi Bassi	3 dicembre	1957	3 dicembre	1957
Aruba ^c	3 dicembre	1957	3 dicembre	1957
Curaçao	3 dicembre	1957	3 dicembre	1957
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	3 dicembre	1957	3 dicembre	1957
Sint Maarten	3 dicembre	1957	3 dicembre	1957
Pakistan	20 marzo	1958	20 marzo	1958
Paraguay	27 settembre	2007 A	27 settembre	2007
Polonia	10 gennaio	1963	10 gennaio	1963
Portogallo	10 agosto	1959	10 agosto	1959
Regno Unito	30 aprile	1957	30 aprile	1957
Bermuda	6 settembre	1957	6 settembre	1957
Gibilterra	6 settembre	1957	6 settembre	1957
Isola di Man	30 aprile	1957	30 aprile	1957
Isole del Canale	30 aprile	1957	30 aprile	1957
Isole Falkland	6 settembre	1957	6 settembre	1957
San Cristoforo e Nevis (Saint-Kitts e Nevis)	6 settembre	1957	6 settembre	1957
Sant'Elena	6 settembre	1957	6 settembre	1957
Rep. Centrafricana	30 dicembre	1970 A	30 dicembre	1970
Romania	13 novembre	1957	13 novembre	1957
Ruanda	4 ottobre	2006 A	4 ottobre	2006
Russia	12 aprile	1957	30 aprile	1957
Saint Lucia	14 febbraio	1990 S	22 febbraio	1979
Saint Vincent e Grenadine	9 novembre	1981 A	9 novembre	1981
Salomone, Isole	3 settembre	1981 S	7 luglio	1978
San Marino	29 agosto	1967	29 agosto	1967
Seicelle	5 maggio	1992 A	5 maggio	1992

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Senegal	19 luglio	1979 A	19 luglio	1979
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 marzo	1962 S	27 aprile	1961
Singapore	28 marzo	1972 S	9 agosto	1965
Siria	17 aprile	1958 A	17 aprile	1958
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	21 novembre	1967 A	21 novembre	1967
Sri Lanka	21 marzo	1958	21 marzo	1958
Stati Uniti	6 dicembre	1967 A	6 dicembre	1967
Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali				
	6 dicembre	1967	6 dicembre	1967
Sudan	9 settembre	1957	9 settembre	1957
Suriname	12 ottobre	1979 S	25 novembre	1975
Svezia	28 ottobre	1959 A	28 ottobre	1959
Svizzera	28 luglio	1964 A	28 luglio	1964
Taiwan (Taipei cinese)	28 maggio	1959	28 maggio	1959
Tanzania	28 novembre	1962 A	28 novembre	1962
Togo	8 luglio	1980 A	8 luglio	1980
Trinidad e Tobago	11 aprile	1966 S	31 agosto	1962
Tunisia	15 luglio	1966 A	15 luglio	1966
Turchia	17 luglio	1964	17 luglio	1964
Turkmenistan	1° maggio	1997 A	1° maggio	1997
Ucraina	3 dicembre	1958	3 dicembre	1958
Uganda	12 agosto	1964 A	12 agosto	1964
Ungheria	26 febbraio	1958	26 febbraio	1958
Uruguay	7 giugno	2001 A	7 giugno	2001
Zambia	26 marzo	1973 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	1° dicembre	1998 S	18 aprile	1980

^a Dal 6 set. 1957 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 10 giu. 1999, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

^b Dal 27 apr. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

^c Il 1° gen. 1986 l'isola di Aruba, che faceva parte delle Antille olandesi, ha ottenuto l'autonomia interna in seno al Regno dei Paesi Bassi. Questo cambiamento ha effetti unicamente sulle relazioni di diritto costituzionale interne al Regno.

Estensione dell'applicazione territoriale

Dichiarazioni giusta l'articolo 12 dell'accordo addizionale

Estensione a	Dichiarazioni		Entrata in vigore	
Australia				
Tutti i territori non autonomi, sotto tutela ed altri territori non metropolitani che l'Australia rappresenta sul piano internazionale	6 gennaio	1958	6 gennaio	1958
Francia				
Tutti i territori della Repubblica (Francia metropolitana, dipartimenti e territori d'oltre mare)	26 maggio	1964	26 maggio	1964
Nuova Zelanda				
Isole Cook (compresa Nioué) e le Isole Tokelau	26 aprile	1962	26 aprile	1962
Paesi Bassi				
Antille olandesi	3 dicembre	1957	3 dicembre	1957
Regno Unito				
Isole anglo-normande, Isola di Man	30 aprile	1957	30 aprile	1957
Bermuda, Brunei, Isole Falkland, Gibilterra, Belize, Hong-Kong, Montserrat, Saint-Kitts e Nevis, Sant'Elena, Isole Vergini	6 settembre	1957	6 settembre	1957
Tonga	18 ottobre	1957	18 ottobre	1957
Stati Uniti				
Tutti i territori di cui gli Stati Uniti garantiscono le relazioni internazionali	6 dicembre	1967	6 dicembre	1967

